

Procedura di segnalazione di attività illecite o fraudolente ai sensi del D.LGS 24/2023 IN ATTUAZIONE DIRETTIVA UE N. 1937/2019 E EX D.LGS.231/2001

1. Finalità

La presente procedura ha il principale obiettivo di prevenire le conseguenze di potenziali comportamenti in violazione di norme di legge e/o dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle procedure di cui si è dotata la Credito X l'Impresa . (di seguito, anche, la "Società"), regolando il processo di ricezione, di analisi e di trattamento delle segnalazioni effettuate anche in forma anonima.

2. Destinatari

I destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti della Società;
- i *partner*, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione con la Società;
- qualsiasi soggetto che assiste i soggetti di cui sopra nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

I destinatari, che siano venuti a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.

3. Segnalazione

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti od irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con la Società, sono tenuti ad attivare la presente procedura segnalando i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi della Società.

Per "segnalazione" o "whistleblowing" si intende qualsiasi comunicazione riguardante possibili irregolarità e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscono violazioni, anche sospette, delle leggi vigenti e dei principi sanciti nel Codice Etico della Società, dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società, nonché violazioni di procedure o regole aziendali.

Le segnalazioni sono definite, inoltre, come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi

concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Le segnalazioni devono trattare i comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

Le segnalazioni - che possono anche avvenire in forma anonima - devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni chiare e precise in modo da risultare facilmente verificabili.

4. Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni possono avere ad oggetto le violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1) e, in linea con quanto emerge dalle LG ANAC, più precisamente:

1. Violazioni delle disposizioni normative nazionali: In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite (cfr. infra); In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite (cfr. infra).

2. Violazioni della normativa europea, tra cui rientrano:

• illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE, direttiva N. 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE)

come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.

5. Gestione della segnalazione

La segnalazione delle violazioni può essere:

a) "interna", vale dire presentata tramite il canale di segnalazione interna. Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni interne, la Società ha istituito appositi canali di comunicazione, così articolati:

- In forma scritta – analogica - Posta ordinaria: mediante raccomandata a/r indirizzata all'Avvocato Francesco Ambrosio, in qualità di titolare del trattamento, con studio legale sito in Milano, Via Aldo Lusardi n. 7; la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia di documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".
- In forma orale – attraverso linea telefonica al numero 0039-3464962009 utenza telefonica intestata all'Avv. Francesco Ambrosio e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro con il gestore della segnalazione presso lo studio dell'Avv. Ambrosio sito in Milano, Via Aldo Lusardi n. 7, che dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

L'Avv. Francesco Ambrosio, ricevuta la segnalazione, assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti oggetto della comunicazione nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale. L'Avv. Francesco Ambrosio, nell'analisi della segnalazione, ne mantiene riservato il contenuto durante l'intera fase di gestione della stessa ed effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante o del facilitatore e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. A seguito della ricezione della segnalazione, l'Avv. Ambrosio provvede:

- entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, a rilasciare, ove possibile, un avviso di ricevimento;

- ove possibile e necessario, a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni anche documentali;

- all'istruzione della segnalazione;

- a fornire un riscontro alla segnalazione, entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'invio dell'avviso di ricevimento, attraverso la quale potrà comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere

b) "esterna", vale a dire presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, se non è presente un canale di segnalazione interno alla società o, se è presente, lo stesso non risulta attivo o conforme alla legge, ovvero quando la segnalazione interna presentata non ha avuto seguito, quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, o, ancora la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, esclusivamente se la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o, ancora, la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;

d) denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

6. Tutela della riservatezza e responsabilità della persona segnalante

I soggetti che effettuano una segnalazione di illecito sono tutelati in base alla normativa vigente.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e il decreto legislativo n. 24/2023 prevedono, in particolare, che:

- verrà garantita la tutela della riservatezza in ordine all'identità del segnalante, la quale sarà protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la segnalazione è sottratta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 24 ss. della legge 22 ottobre 1993, n. 17;

- il segnalante che ritenga di essere stato discriminato sul posto di lavoro in conseguenza della segnalazione, potrà denunciare (anche attraverso il sindacato) i fatti di discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Piano Nazionale Anticorruzione, al Piano triennale di prevenzione della corruzione, al decreto legislativo n. 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) e alla delibera dell'ANAC n. 311 dell'11 luglio 2023.

Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate in maniera riservata nei limiti e per quanto consentito dalle specifiche circostanze.

La legge prevede specifiche garanzie a tutela della persona che segnala illeciti e sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure a sua tutela: in particolare, non può derivare alcuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

7. Tutela del segnalato

La segnalazione non è sufficiente di per sé ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decidesse di procedere con l'attività istruttoria, il soggetto segnalato potrà essere interpellato e gli verrà garantita la facoltà di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

8. Archiviazione della documentazione e tutela della privacy

L'Avv. Francesco Ambrosio cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione al fine di garantire la tracciabilità e la riservatezza delle segnalazioni. La documentazione inerente alla segnalazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione di cui all'[art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679](#) (GDPR).

Qualora all'interno della segnalazione fossero presenti dati personali e sensibili (ivi inclusi quelli relativi all'identità della persona segnalante o del facilitatore), gli stessi verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e cautele adottate dalla Società nel rispetto della normativa privacy ai sensi del [Regolamento UE n. 2016/679](#) ("GDPR") e del [D.Lgs. n. 196/2003](#).